



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/007/CU07/C3-C4-C8-C9-C13-C17

**POSIZIONE SUL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2024, N. 208, RECANTE  
«MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI  
PARTICOLARE EMERGENZA, NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»**

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**

***Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento della seguente richiesta:

all'art. 1, comma 1, prevedere che il piano straordinario di interventi infrastrutturali e progetti di riqualificazione sociale sia approvato dal Commissario, d'intesa con i comuni interessati, previo parere della Regione interessata, o delle Regioni territorialmente interessate, per valutare la sinergia con altri finanziamenti e con la programmazione regionale.

Si riportano di seguito le ulteriori proposte emendative, evidenziando che le proposte emendative al n. 4 si riferiscono ai sub-emendamenti formulati dalle Regioni all'emendamento 9.01 del Governo, con cui le disposizioni del decreto-legge n. 1/2025 sono state trasfuse nel DDL di conversione in oggetto.

**1. Proposta additiva – Art. 2-bis**

**Art. 2-bis (Interventi sottoposti a commissariamento Governativo inseriti nell'Accordo per la Coesione della Regione Siciliana di cui alla Delibera CIPESS n. 41 del 09 luglio 2024)**

Dopo l'art. 2, aggiungere il seguente art. 2-bis:

1. Con riferimento alla realizzazione degli interventi sottoposti a commissariamento Governativo, inseriti nell'Accordo per la coesione della Regione Siciliana di cui alla Delibera CIPESS n. 41 del 09 luglio 2024, il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Siciliana, è autorizzato a trasferire le risorse di competenza sulle relative contabilità speciali intestate alle strutture Commissariali in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124 e secondo le modalità di cui al comma 3.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti ai seguenti Commissari Governativi:
  - a) Commissario per la Valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana di cui all'art. 14 quater del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 – convertito con modificazioni dalla legge L. 2 febbraio 2024, n. 11;



- b) *Commissario straordinario Unico per la Depurazione ed il riuso delle Acque Reflue di cui all'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 convertito con modificazione della L. 27 febbraio 2017, n. 18 ss.mm.ii.*
- c) *Commissario di Governo per il contrasto al Dissesto Idrogeologico di cui al comma 1 dell'art. 10 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, 116.*
- 3. *Al fine di assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza delle strutture commissariali, di cui al comma 2, fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-quinquies del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143.*
- 4. *Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento delle delibere CIPESS di assegnazione delle risorse, ai sensi del comma 1, art. 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e alle relative specifiche modalità di trasferimento delle stesse.*

#### **Relazione illustrativa**

La proposta introdotta dall'art. 2 bis è conforme a quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 31 dicembre 2024, n. 208 che, per il Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della siccità, di cui all'art. 3 del D.L. 14 aprile 2023, n. 39 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68), ha individuato specifiche modalità attuative degli interventi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021 – 2027, di cui alla Delibera CIPESS di assegnazione n. 41/2024. Nello specifico, l'art. 2 bis, prevede che ai fini della realizzazione degli interventi sottoposti a commissariamento governativo, di cui al comma 2, e inseriti nell'Accordo per la coesione della Regione Siciliana, il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Siciliana, sia autorizzato al trasferimento delle risorse di competenza sulle relative contabilità speciali intestate alle strutture Commissariali, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124; ciò, tra l'altro, garantirebbe la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza delle strutture commissariali. Al fine di rendere tale dispositivo vigente è pertanto necessario l'aggiornamento delle delibere CIPESS di assegnazione delle risorse, ai sensi del comma 1, art. 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

#### **2. Proposta additiva – Art. 6-bis**

##### **Art. 6-bis (Disposizioni in materia di personale dei Centri per l'Impiego)**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente art. 6-bis:

*“1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché al fine di garantire l'effettivo potenziamento dei Centri per l'Impiego di cui all'articolo 12, comma 3 e seguenti del DL 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle*

*agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell'art. 1, commi 793 e seg. della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n.58 ". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

### **Relazione illustrativa**

La disposizione estende le deroghe alle capacità assunzionali e ai tetti di spesa per le assunzioni anche alle assunzioni coperte dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire pienamente il turn over del personale trasferito alle Regioni a seguito della riforma del 2015 che, diversamente, se soggetto agli ordinari vincoli, porterebbe non al potenziamento dei CPI ma, in breve tempo, ad un "depotenziamento" dei servizi, a fronte del depauperamento degli organici a seguito dei pensionamenti che si verificherebbero nei prossimi anni. La norma è dunque volta a mantenere (a risorse invariate) l'attuale livello degli organici dei CPI, consentendo di conseguenza anche una continuità nell'erogazione dei servizi di politica attiva connessi al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, con specifico riferimento al Programma GOL previsto nella M5C1.

### **3. Proposta additiva – Art. 6-ter**

#### **Art. 6-ter (Iniziative di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori)**

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente art. 6-ter:

1. *All'articolo 1, comma 197 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole "le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma" aggiungere "previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8, comma 6 Legge 131/2003".*
2. *Le parole "le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori" sono sostituite dalle seguenti "le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori".*

### **Relazione illustrativa**

Il comma introdotto dalla Legge di Bilancio prevede misure nazionali a valere sul programma GOL in materia di formazione, competenza esclusiva regionale. Pertanto, le misure in oggetto possono essere adottate con intesa forte in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 amplia le modalità attraverso cui le imprese possono promuovere la formazione dei lavoratori.

### **4. Proposte emendative all'emendamento 9.01 del Governo**

**Art. 9-bis (Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico "della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)**

### **Proposta sostitutiva**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

All'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 20 novembre»;

#### **Proposta ablativa**

All'art. 1, comma 2, la lettera b) è soppressa.

#### **Relazione illustrativa**

La disposizione di cui al comma 2, modifica il terzo ed il quarto periodo dell'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anticipa dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni devono provvedere all'adozione delle delibere di dimensionamento, prevedendo che la possibilità di un differimento temporale massimo di trenta giorni del suddetto termine sia eventualmente disposto con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e non più con delibera motivata della singola regione.

La norma così predisposta presenta notevoli criticità, formali e sostanziali.

Sul piano formale la modifica va ad incidere profondamente su un procedimento estremamente complesso, che si conclude con un atto di competenza regionale: attribuire al Ministero la facoltà di concedere una proroga per la conclusione del procedimento, di fatto, lode la competenza delle Regioni.

Sul piano sostanziale, comprimendo i tempi di perfezionamento del procedimento, la modifica riduce sensibilmente la possibilità per i territori (Regioni, comuni, Province e scuole) di individuare le proposte di accorpamento da effettuare mediante le necessarie procedure di concertazione. Ciò appare in contrasto con gli obiettivi della norma in oggetto.

Si ricorda che fino alla modifica normativa dello scorso anno il termine per la presentazione dei piani per il dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa era fissato al 31/12 e anche la norma modificata lasciava alle Regioni la possibilità di completare il procedimento entro il medesimo termine del 31/12.

Con la proposta emendativa in oggetto, si anticiperebbe il termine al 20/11, prorogabile motivatamente dalla regione al 20/12. Questa scadenza sarebbe compatibile per le eventuali revisioni normative (in materia di rete scolastica per l'attuazione dell'azione prevista nel PNRR) da parte del Governo nel contesto del decreto milleproroghe.

Roma, 23 gennaio 2025

